



Contratto Aziendale di Gruppo FS

**(integrativo del CCNL della Mobilità/
Area Attività Ferroviarie
del 28 giugno 2012)**

**di rinnovo del
Contratto Aziendale di Gruppo FS
del 16 aprile 2003**



**Allegato di n. 53 (cinquantatre) pagine
al verbale di riunione del 28 giugno 2012
per l'identificazione del testo**



**CONTRATTO AZIENDALE
DI GRUPPO FS**

Addì 28 giugno 2012, in Roma

fra

il *GRUPPO FS* rappresentato da

e

la *FILT/CGIL* rappresentata da

la *FIT/CISL* rappresentata da

la *UILTRASPORTI* rappresentata da

la *UGL TRASPORTI* rappresentata da

la *FAST FERROVIE* rappresentata da

la *ORSA FERROVIE* rappresentata da

è stato sottoscritto il presente contratto per la definizione del Contratto Aziendale di Gruppo FS, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 28 giugno 2012.

W 01

PREMESSA

Il presente contratto costituisce il secondo livello di contrattazione di cui agli artt. 2 e 2 bis del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 28.6.2012 (d'ora in avanti CCNL Mobilità/Area AF) per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane: Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A., Ferservizi S.p.A., Italferr S.p.A., FS Sistemi Urbani S.p.A. e Italcertifer S.p.A.

La scadenza e le modalità di rinnovo del presente contratto sono quelle stabilite nel capitolo Decorrenza e durata del CCNL Mobilità/Area AF del 28.6.2012

Per le suddette Società del Gruppo FS, il presente contratto ed il CCNL Mobilità/Area AF del 15.6.2012 si applicano a decorrere dal 1° settembre 2012 sia per la parte normativa che per quella economica.

Le parti si danno atto che il presente contratto e il CCNL Mobilità/Area AF rappresentano gli strumenti con i quali le Società del Gruppo FS potranno affrontare le sfide competitive determinate dalla completa realizzazione del processo di liberalizzazione del settore.

In tale ambito l'incremento dell'orario di lavoro settimanale non determina ricadute negative sui livelli occupazionali, ma costituisce il presupposto per perseguire obiettivi di ottimizzazione della produttività e, coerentemente con gli scenari di mercato, per sviluppare la capacità produttiva delle aziende, consolidando ed incrementando gli attuali volumi di produzione, nonché per cogliere le opportunità di progressive internalizzazioni di attività.

In particolare, con l'adozione della nuova strumentazione normativa offerta dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente contratto in materia di organizzazione del lavoro e dei regimi di orario, le parti ritengono congiuntamente che siano state determinate le condizioni finché la contrattazione collettiva aziendale possa svilupparsi nelle Società del Gruppo FS, ai diversi livelli previsti all'art. 2 (Sistema delle relazioni industriali), con l'obiettivo di realizzare il consolidamento del perimetro delle attività industriali, commerciali, manutentive, amministrative e di progettazione del Gruppo e, conseguentemente, la stabilizzazione e la qualificazione dei livelli occupazionali complessivi nel Gruppo FS nell'arco di vigenza del presente contratto.

Le parti attiveranno, nel rispetto delle procedure negoziali definite nel presente contratto e nel CCNL Mobilità/Area AF, i confronti necessari per individuare ed adottare le soluzioni più idonee, con gli obiettivi e le finalità qui descritti.

ART. 1
SISTEMA DELLA PARTECIPAZIONE

In applicazione di quanto stabilito al punto 3, lettera C), dell'art. 1 (Relazioni industriali) del CCNL Mobilità/Area AF, le parti assumono il metodo partecipativo come strumento necessario a rafforzare e meglio qualificare le relazioni tra le parti attraverso la partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori.

A tal fine, in coerenza con quanto previsto al 3° capoverso del punto 4 del ripetuto art. 1, si confermano, fino alla istituzione dei nuovi organismi paritetici previsti dal CCNL Mobilità/Area AF, quelli già esistenti nelle Società del Gruppo FS alla data di stipula del presente contratto.

ART. 2
SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

1. Il sistema delle relazioni industriali nell'ambito del Gruppo FS si articola in due fasi distinte:
- fase della informazione;
 - fase della contrattazione.

Fermo restando che le materie rientranti nelle fasi dell'informazione e della contrattazione non potranno coincidere con quelle già ricomprese nel sistema di partecipazione, il sistema di informazione e contrattazione si collocherà alternativamente nelle seguenti sedi in rapporto alla configurazione organizzativa di ciascuna Società, cui corrisponde l'individuazione dei soggetti titolari competenti:

Strutture aziendali	Strutture sindacali
➤ Gruppo FS (Holding)	Segreterie Nazionali
➤ Società/Divisioni/Direzione Tecnica di Trenitalia SpA (strutture aziendali nazionali o territoriali), in relazione alle materie individuate, rispettivamente, ai successivi punti 3.1.2, 3.1.3, 4.2.2 e 4.2.3	Segreterie Nazionali o Segreterie Regionali
➤ Unità produttive , come individuate dall'accordo nazionale del 29.7.2004 e successive modifiche	Segreterie Regionali/Nazionali congiuntamente alle RSU competenti

2. Oltre alla fase di informativa annuale prevista al punto 5, lett. A) dell'art. 1 (Relazioni Industriali) del CCNL Mobilità/Area AF, che ha luogo presso la Holding del Gruppo con le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, il sistema di informazione ai livelli previsti nel presente contratto si svilupperà a cadenza periodica con appuntamenti prefissati, nel corso di ciascun semestre, di norma, rispettivamente nel mese di aprile e di ottobre.

Ove se ne ravvisi la necessità, la fase di informazione sarà ulteriormente attivata, anche su specifiche materie, su richiesta di una delle parti stipulanti il presente contratto.

Il sistema di informazione e di contrattazione dovrà garantire, per ciascuna delle sedi in cui si realizza l'interlocuzione con le strutture sindacali competenti, la non ripetitività di materie già affrontate ad altro livello rispetto a quello specificatamente individuato dal presente sistema di relazioni industriali.

3. Fase della informazione

3.1 Ad integrazione di quanto stabilito al punto 5, lett. A) dell'art. 1 (Relazioni Industriali) del CCNL Mobilità/Area AF, l'informativa a livello aziendale, con le scadenze di cui al precedente punto 2, riguarderà anche le ulteriori materie di seguito indicate:

A livello nazionale:

3.1.1 per il Gruppo FS (Holding):

- a) strategie del Gruppo ed evoluzione dell'assetto societario;
- b) strategie produttive, con particolare riguardo alle prospettive in materia di investimenti, valorizzazione degli asset e politiche commerciali;
- c) analisi comparate sul posizionamento competitivo del Gruppo a livello nazionale ed europeo;
- d) stato di avanzamento dei processi di risanamento e sviluppo, sia a preventivo che a consuntivo, con illustrazione dei dati di bilancio sulla base di specifici indicatori di redditività ed economicità;
- e) indirizzi di politica attiva del lavoro, con particolare riferimento alle diverse tipologie di contratto anche articolate per singoli settori di attività, sulla base di nuove esigenze professionali risultanti da innovazioni produttive ed organizzative;
- f) indirizzi e verifiche in materia di azioni positive, di promozione della occupazione giovanile e dell'equilibrio occupazionale di genere;
- g) linee guida ed iniziative qualificanti la formazione e l'aggiornamento professionale in relazione ai nuovi fabbisogni professionali e sulla base dei ritorni qualitativi degli interventi formativi nel loro complesso;
- h) dati sulla consistenza del personale del Gruppo articolati per Società, età, sesso, figura professionale;
- i) politiche e corrispondenti linee evolutive in materia di lavori fidati in appalto nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 16 e 16 bis del CCNL Mobilità/Area AF.

3.1.2 per le Società/Divisioni/Direzione Tecnica di Trenitalia SpA:

- a) linee strategiche di intervento di carattere produttivo, commerciale ed organizzativo e ai loro conseguenti effetti, in relazione alla evoluzione dei rispettivi contesti di riferimento o dell'assetto societario e ai conseguenti effetti;
- b) andamento dei principali indicatori economici desunti anche dal bilancio della Società, illustrati in rapporto agli obiettivi prefissati, anche articolati per singole macrostrutture organizzative di livello territoriale;
- c) evoluzione della composizione occupazionale e dati analitici sulla consistenza del personale articolati per livello e figura professionale;
- d) variazioni degli aspetti quantitativi relativi alle attività "accessoria" e "complementare" del personale mobile, fermo restando quanto previsto al punto 2.3 del successivo art. 13 (Orario di lavoro);
- e) modifica della macrostruttura organizzativa;
- f) tipologia e volumi complessivi dei lavori fidati in appalto, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 16 e 16 bis del CCNL Mobilità/Area AF.

A livello territoriale:

3.1.3 per le Società/Divisioni/Direzione Tecnica di Trenitalia SpA:

- a) significative iniziative delle Società del Gruppo FS in attività imprenditoriali e/o istituzionali;
- b) programmi commerciali;
- c) modifica della struttura organizzativa territoriale;
- d) programmi di investimenti e di innovazione tecnologica;
- e) piano di attività e relativi strumenti e modalità per attuarne gli obiettivi;
- f) dati articolati sulla consistenza di personale differenziati per struttura territoriale, età, sesso e figura professionale;
- g) attivazione delle tipologie di contratto di lavoro previste agli artt. 19-24 del CCNL Mobilità/Area AF;
- h) dati sugli orari di fatto.

3.1.4 per le Unità produttive:

- a) obiettivi di produzione e di produttività e relativi indirizzi sui principali indicatori di performance delle singole unità organizzative;
- b) evoluzione della composizione occupazionale e dati analitici sulla consistenza del personale articolati per livello e figura professionale;
- c) dati analitici sugli orari di fatto, articolati per settore di attività e impianto, nonché suddivisi per tipologia e causali, rispetto alla programmazione e alle variazioni causate dall'andamento dei volumi di produzione;
- d) azioni dirette a garantire la qualità dell'ambiente, la sicurezza del lavoro e la salvaguardia degli impianti in coerenza con la legislazione nazionale in materia;
- e) modifica della microstruttura organizzativa.

4. Fase della contrattazione

4.1 La fase di contrattazione, fatte salve le procedure per la presentazione della piattaforma per il rinnovo dell'accordo aziendale regolata dall'art. 5 (Procedure di negoziazione a livello aziendale) del CCNL Mobilità/Area AF nonché le specifiche procedure negoziali disciplinate dal successivo art. 13 (Orario di lavoro), è articolata come segue:

- a) entro 5 giorni dalla richiesta avanzata da una delle parti stipulanti il presente contratto, si dovrà procedere alla individuazione della data di apertura del confronto;
- b) l'avvio della contrattazione avverrà entro e non oltre i successivi 5 giorni;
- c) la procedura negoziale dovrà concludersi entro il termine di 20 giorni dalla sua attivazione ai sensi di quanto previsto al punto 3 dell'art. 5 (Procedure di negoziazione a livello aziendale) del CCNL Mobilità/Area AF;
- d) in caso di mancato avvio del confronto, ovvero di successivo esito negativo del medesimo, i tempi di cui alla precedente lettera c) assorbono quelli previsti a tali fini dall'accordo del 18.4.2001 in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive di cui all'art. 2, comma 2 della legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000, che, pertanto, si intendono così espletate.

Resta inteso che nel corso della procedura sopra individuata, le strutture sindacali non svolgeranno azioni conflittuali e le aziende non adotteranno misure unilaterali sulle materie del contendere.

- 4.2 Nell'ambito del sistema di rinvii operato dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente contratto, sono oggetto di contrattazione a livello aziendale, nelle sedi indicate, le seguenti materie:

A livello nazionale:

4.2.1 per il Gruppo FS (Holding):

- a) il presente contratto nei suoi aspetti relazionali, economici, normativi e temporali;
- b) progetti di azioni positive proposte dal Comitato nazionale per le Pari Opportunità aventi caratteristiche interaziendali;
- c) modalità di assegnazione di riconoscimento e fruizione di locali e permessi alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto;
- d) norme applicative della legislazione del lavoro, qualora la stessa preveda che l'applicazione sia rimessa all'autonomia collettiva di 2° livello, ovvero per gli aspetti disciplinati dal presente contratto;
- e) modalità di concessione delle anticipazioni del TFR;
- f) normativa e disciplina relative alla previdenza complementare, in attesa della trasformazione di Eurofer in Fondo di settore ai sensi dell'art. 54 (Fondo pensione complementare) del CCNL Mobilità/Area AF;
- g) norme di funzionamento e forme di intervento di carattere assistenziale e dopolavoristico;
- h) modalità di costituzione e funzionamento dei Collegi di Conciliazione ed Arbitrato;
- i) norme di funzionamento del Fondo di sostegno al reddito di cui all'art. 9 del presente contratto e relative procedure sindacali per la gestione delle problematiche occupazionali e di riconversione professionale;
- l) procedura di informazione e consultazione, ovvero istituzione del CAE di cui all'art. 14 del CCNL Mobilità/Area AF;
- m) disciplina di costituzione e funzionamento delle RSU e dei RLS;
- n) ricadute delle evoluzioni tecnologiche sulle condizioni normative del lavoro;
- o) azioni positive e di promozione dell'occupazione giovanile e del riequilibrio di genere, nonché utilizzo delle leve della mobilità interaziendale, della riallocazione geografica e della riconversione professionale.

4.2.2 per le Società/Divisioni/ Direzione Tecnica di Trenitalia SpA:

- a) progetti di azioni positive proposte dal Comitato nazionale per le Pari Opportunità aventi rilevanza di carattere aziendale;
- b) premio di risultato;
- c) applicazione delle norme sull'orario di lavoro, secondo quanto stabilito dall'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF e dell'art. 13 del presente contratto;
- d) modalità di fruizione del pasto per il personale di macchina e bordo in caso di ritardo treno e determinazione del valore del ticket restaurant, ai sensi dell'art. 51 (Pasti aziendali) del CCNL Mobilità/Area AF;
- e) normative di dettaglio in materia di reperibilità e disponibilità, ai sensi dell'art. 79, punto 8 del CCNL Mobilità/Area AF;
- f) condizioni e modalità di fruizione dei congedi per formazione continua, ai sensi dell'art. 40, punti 8 e 9 del CCNL Mobilità/Area AF;
- g) modifiche ai modelli di organizzazione del lavoro e del processo produttivo e relativi elementi utili alla valutazione degli effetti occupazionali in relazione

- alle evoluzioni degli specifici piani di attività e ai relativi volumi di produzione;
- h) azioni positive e di promozione dell'occupazione giovanile e del riequilibrio di genere, nonché utilizzo delle leve della mobilità, della riallocazione geografica e della riconversione professionale;
 - i) logiche, impostazioni e finalità degli interventi formativi, anche a carattere sperimentale, correlati ai mutevoli contesti tecnologici e commerciali relativi alla garanzia di più elevati standard di sicurezza e di qualità del servizio, nonché linee di indirizzo delle iniziative in materia di ambiente, salute e sicurezza del lavoro.

A livello territoriale:

4.2.3 per le Società/Divisioni/Direzione Tecnica di Trenitalia SpA:

- a) programmi di riequilibrio delle risorse umane nell'ambito del territorio di competenza;
- b) piani mirati di formazione e riqualificazione professionale nell'ambito del territorio di competenza;
- c) progetti di azioni positive presentate dai CPO regionali;

4.2.4 per le Unità produttive:

- a) articolazione dei regimi di orario contrattuale, organizzazione del lavoro e relative variazioni;
- b) effetti occupazionali scaturenti dai volumi di produzione, dalle innovazioni tecnologiche e dalle variazioni organizzative e produttive, nonché dalle articolazioni e variazioni dei regimi di orario;
- c) attuazione delle articolazioni e delle flessibilità in materia di orario di lavoro, di cui all'art. 13 (Orario di lavoro) del presente contratto;
- d) articolazione del premio di risultato, nell'ambito di quanto previsto tra le parti a livello nazionale di Società/Divisione/Direzione Tecnica di Trenitalia SpA.

- 5. L'avvio del confronto sulle materie oggetto di contrattazione avverrà come disciplinato al precedente punto 4.1 e potrà essere preceduto da una fase propedeutica di informativa nei confronti delle articolazioni competenti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti e, ove previsto, delle RSU.
- 6. Fermo restando quanto disciplinato alla lettera c) del precedente punto 4.1, costituisce parte integrante del presente testo l'accordo del 18.4.2001 in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive di cui all'art. 2, comma 2, della legge 146/90, come modificato dalla legge 83/2000.

**ART. 3
PARI OPPORTUNITA'**

- 1. Il Gruppo FS e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto sono impegnate a garantire, sulla base dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza, la presenza, nelle sedi di relazioni industriali di cui al precedente art. 2 (Sistema delle relazioni industriali) e di partecipazione di cui al precedente art. 1 (Sistema della partecipazione), della rappresentanza di genere.

Il CPO Nazionale di cui al successivo punto 2, in applicazione di quanto stabilito al punto 2 dell'art. 56 del CCNL Mobilità/Area AF, allo scopo di fornire linee guida uniformi in materia di provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, definirà, entro sei mesi dalla data di stipula del presente contratto, un Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del CCNL Mobilità/Area AF in ordine alle finalità e ai compiti, nel Gruppo FS è confermato l'assetto dei Comitati per le Pari Opportunità (CPO), secondo le seguenti articolazioni:
 - 1 CPO Nazionale a livello di Gruppo;
 - 15 CPO sempre di Gruppo, costituiti nelle seguenti realtà territoriali: CPO Liguria, CPO Piemonte-Valle d'Aosta, CPO Lombardia, CPO Veneto, CPO Verona-Trentino Alto Adige, CPO Friuli Venezia Giulia, CPO Emilia Romagna, CPO Toscana, CPO Marche-Umbria-Abruzzo, CPO Lazio, CPO Campania-Molise, CPO Puglia-Basilicata, CPO Calabria, CPO Sicilia e CPO Sardegna.
3. I CPO sono composti da una rappresentante per ogni Organizzazione sindacale stipulante il CCNL Mobilità/Area AF e da un corrispondente numero di componenti designate dalle Società del Gruppo FS, ognuna con diritto di voto.

Nella designazione delle proprie componenti il Gruppo FS assicurerà un'equilibrata rappresentanza delle Società del Gruppo stesso.

Oltre alle componenti titolari di cui sopra, ognuna delle parti nomina la propria rappresentante supplente, che partecipa con diritto di voto in caso di assenza della titolare.

4. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno la metà delle rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali ed almeno la metà delle rappresentanti del Gruppo FS.

Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte qualora siano approvate da un numero di rappresentanti corrispondenti alla metà più uno delle componenti del CPO.

5. La Presidente viene eletta dal CPO fra le sue componenti, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo delle componenti del Comitato nelle prime due votazioni e della metà più uno dalla 3^a votazione. Tale elezione avviene a scrutinio segreto.

6. Il CPO resta in carica per tre anni.
Entro tre mesi dalla data di stipula del presente contratto si procederà al rinnovo di tutti i CPO aziendali.

In caso di dimissioni di una componente, la parte che l'ha designata provvede alla nomina di una nuova rappresentante entro 30 giorni dalla comunicazione delle dimissioni. Fino alla nuova designazione l'incarico è ricoperto dalla rappresentante supplente.

In caso di assenza prolungata o temporaneo impedimento della Presidente le componenti del Comitato designeranno, a maggioranza semplice, una sostituta, il cui incarico durerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento del Comitato.

7. Il CPO è convocato dalla Presidente, di norma, bimestralmente o su richiesta di una delle parti, ovvero con richiesta scritta alla Presidente di almeno 1/3 delle componenti del CPO.

La convocazione dovrà essere effettuata per iscritto, di norma almeno 5 giorni prima della data dell'incontro, e dovrà indicare l'ordine del giorno ed essere corredata dalla necessaria documentazione.

Delle riunioni si darà conto in apposito verbale approvato dal CPO stesso.

Le aziende garantiranno adeguati supporti per la conservazione e consultazione della documentazione necessaria.

8. I singoli CPO regionali provvederanno a trasmettere al CPO nazionale il piano di attività per l'anno successivo in tempo utile affinché lo stesso CPO nazionale entro il mese di ottobre, possa inviare alla Direzione Relazioni Industriali di Holding e alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto il piano di attività di propria competenza, unitamente a quelli relativi ai diversi CPO regionali. Qualora nel corso dell'anno successivo dovessero intervenire significative variazioni nelle iniziative previste, queste saranno oggetto di preventiva comunicazione ai medesimi destinatari sopra menzionati.

9. Per lo svolgimento delle attività di istituto, a ciascuna Organizzazione Sindacale stipulante il CCNL Mobilità/Area AF ed il presente contratto sono riconosciute complessivamente n. 200 giornate annue di permessi retribuiti per le rappresentanti sindacali componenti dei CPO Nazionale e Regionali/ex compartimentali.

Tali permessi saranno fruiti dalle componenti sindacali dei CPO, su richiesta di ciascuna delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti nei limiti del quantitativo annuo sopra definito, in rapporto ai diversificati impegni individuali connessi allo svolgimento dei singoli piani di attività, con le stesse modalità previste per i permessi sindacali all'art. 7 (Permessi per motivi sindacali e cariche elettive) del presente contratto.

Nelle giornate di permesso di cui al presente punto alle componenti dei CPO verrà corrisposta la stessa retribuzione prevista per i permessi sindacali di cui al citato art. 7.

Per la partecipazione alle medesime attività le componenti aziendali dei CPO saranno considerate presenti in servizio.

Per la realizzazione di progetti specifici, ove concordati tra CPO Nazionale, Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione di FS S.p.A. e Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti, la partecipazione delle componenti sindacali sarà considerata attività di servizio ove svolta durante l'orario di lavoro.

ART. 4 ASSEMBLEA

1. Assemblee al di fuori dell'orario di lavoro

1.1 Qualora la richiesta di assemblea interessi i lavoratori appartenenti a più unità produttive della stessa o di più Società del Gruppo che insistano nel medesimo impianto/sede, la stessa deve essere presentata a ciascuno dei responsabili delle unità produttive interessate con un preavviso minimo di quattro giorni e deve contenere l'indicazione del numero complessivo previsto di partecipanti. Ciò al fine di consentire alla/e azienda/e di verificare per tempo la disponibilità di un idoneo locale.

Qualora il numero dei partecipanti all'assemblea risulti maggiore della previsione comunicata alle aziende dalle Organizzazioni Sindacali che l'abbiano indetta, ed il locale individuato non abbia sufficiente capienza, le responsabilità organizzative sono a carico delle medesime Organizzazioni Sindacali e l'assemblea si riterrà regolarmente effettuata.

I responsabili delle unità produttive interessate dovranno congiuntamente valutare la richiesta e, ove in relazione al numero previsto di partecipanti, la/e azienda/e non abbia/abbiano disponibilità di locali idonei, ne dovranno dare comunicazione congiunta alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU che abbiano indetto l'assemblea almeno due

giorni prima della data prevista, per consentire alle stesse di provvedere direttamente alla individuazione di un locale idoneo al di fuori della/e azienda/e, ovvero a modificare le modalità di effettuazione dell'assemblea, secondo quanto stabilito al punto 3 dell'art. 11 del CCNL Mobilità/Area AF.

- 1.2 Nel caso di più assemblee concomitanti, l'uso dei locali per le riunioni verrà concesso seguendo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta al responsabile dell'unità produttiva, da parte delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto ovvero dalle RSU.

2. Assemblee durante l'orario di lavoro

- 2.1 Il monte ore di permessi retribuiti per la partecipazione alle assemblee, di cui al punto 1 dell'art. 11 bis (Assemblea) del CCNL Mobilità/Area AF è individuato in 12 ore annue.

- 2.2 Per le assemblee indette congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto e solo per tre volte nell'anno, in caso di indisponibilità di idoneo locale aziendale, i responsabili delle unità produttive interessate dovranno congiuntamente individuare un locale atto ad ospitare l'assemblea, anche al di fuori delle aziende e darne comunicazione alle Organizzazioni Sindacali richiedenti e alle RSU almeno 2 giorni prima della data prevista.

Per le eventuali ulteriori richieste di assemblea avanzate nel corso dell'anno vale quanto previsto ai precedenti punti 1.1 e 1.2.

- 2.3 Al fine di consentire che lo svolgimento delle assemblee garantisca comunque la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e non arrechi pregiudizio al regolare svolgimento del servizio, nei singoli impianti dell'unità produttiva nei quali non è possibile sospendere momentaneamente l'attività lavorativa, in quanto questa si svolge a turni e/o in presenza di specifiche esigenze di presidio del servizio, in occasione delle predette assemblee il gestore delle risorse autorizzerà l'allontanamento dal lavoro del personale non strettamente indispensabile.

- 2.4 Nei casi di cui al precedente punto 2.3, le Organizzazioni Sindacali o la/e RSU che ha/hanno indetto l'assemblea dovranno fornire al gestore delle risorse, entro e non oltre il terzo giorno successivo a quello di svolgimento dell'assemblea, l'elenco dei lavoratori che, liberi dal servizio, hanno partecipato alle assemblee comunicando la durata delle stesse. Il gestore delle risorse accrediterà ai lavoratori così segnalati un numero di ore, o frazione di ora, pari alla durata dell'assemblea, da usufruirsi esclusivamente a recupero, e solo a tale titolo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

ART. 5 REFERENDUM

1. In relazione a quanto previsto all'art. 12 ed ai punti 2 e 3 dell'art. 11-bis del CCNL Mobilità/Area AF, resta confermato il diritto di indizione di referendum su materie inerenti l'attività sindacale nei confronti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto e, ai sensi di quanto previsto in materia dall'accordo del 29.7.2004 e successive modifiche, delle RSU.
2. La richiesta di referendum dovrà essere formulata alla società almeno 15 giorni prima della sua effettuazione.
3. Lo svolgimento dei referendum di cui agli stessi punti precedenti inerenti consultazioni di carattere nazionale sarà disciplinato da specifica intesa tra le parti stipulanti il presente contratto.

ART. 6 LOCALI

1. Le parti confermano che, come previsto dall'art. 27 della legge 300/70 e dall'Accordo Interconfederale del 20.12.1993, nonché dall'art. 13 del CCNL Mobilità/Area AF, l'azienda porrà a disposizione della RSU un locale comune nelle Unità produttive - individuate nell'accordo nazionale del 29.7.2004 e successive modifiche - con più di 200 dipendenti occupati.
2. E' facoltà dell'azienda assegnare due locali nelle Unità produttive con più di 1.000 dipendenti occupati.
3. Nelle unità produttive con meno di 200 dipendenti occupati, le RSU potranno usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
In questo caso la richiesta del locale dovrà essere inoltrata dalla RSU al responsabile dell'unità produttiva almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.
4. I locali saranno individuati sul territorio a cura dei responsabili delle singole Unità produttive, che procederanno alla loro assegnazione predisponendo adeguato verbale di consegna.
E' in ogni caso fatta salva la possibilità per l'azienda di sostituire il locale assegnato con un altro, dando un preavviso alla RSU di almeno 30 giorni.
5. Ai fini del presente articolo, resta confermata la situazione in essere per quanto riguarda i locali assegnati alle RSU.
6. Le parti convengono di voler definire, entro tre mesi dalla data di stipula del presente contratto, un'intesa per la definizione, ove le aziende ne abbiano la disponibilità, delle modalità di utilizzo di locali aziendali da parte delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, in applicazione di quanto previsto al 1° alinea del punto 3 dell'art. 13 del CCNL Mobilità/Area AF. Fino alla definizione della presente intesa nei termini previsti resta confermata la situazione in atto.

ART. 7 PERMESSI PER MOTIVI SINDACALI E CARICHE ELETTIVE

1. Per i permessi retribuiti di cui al presente articolo, in aggiunta agli elementi retributivi di cui al punto 8 dell'art. 8-bis (Permessi per motivi sindacali e cariche elettive) del CCNL Mobilità/Area AF, la retribuzione giornaliera da corrispondere al lavoratore è integrata dai seguenti ulteriori elementi retributivi:
 - a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all'art. 25 del presente contratto;
 - b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all'art. 26 del presente contratto;
 - c) assegno ad personam, di cui al punto 1 dell'art. 38 (Disposizioni finali) del presente contratto;
 - d) salario di produttività, di cui all'art. 30 del presente contratto;
 - e) indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all'art. 31 del presente contratto;
 - f) emolumento personale aziendale (EPA), di cui all'art. 35 presente contratto;
 - g) indennità di cui ai punti 1, 6, 8 e 12 dell'art. 36 (Indennità diverse) del presente contratto.
2. Per i permessi sindacali di cui al presente articolo non opera quanto previsto al punto 3 dell'art. 30 del CCNL Mobilità/Area AF. Pertanto, ai lavoratori che usufruiscano di tali permessi in via continuativa, le procedure previste al punto 2 del ripetuto art. 30 del CCNL Mobilità/Area AF si

applicano ai soli fini del recupero delle festività con la facoltà del lavoratore, anche per il tramite dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza, di posticipare il recupero delle stesse anche oltre i termini definiti allo stesso punto 2.

ART. 8 RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

In applicazione del 3° capoverso del punto 8 dell'art. 49 del CCNL Mobilità/Area AF, le parti convengono sull'opportunità di dare concreta attuazione alla previsione dell' art. 49 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che ha introdotto la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di sito produttivo (RLSSP), per rispondere alle esigenze specifiche riscontrabili in alcuni peculiari contesti lavorativi.

Il comma 1 del predetto art. 49 del D.Lgs. 81/08 ha individuato due potenziali contesti riferibili alle attività svolte dalle Società del Gruppo FS:

- a) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;
- b) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.

Le parti convengono di definire con uno specifico accordo, entro il 31 dicembre 2012, gli ambiti riferibili alle precedenti lettere a) e b), le procedure di individuazione dei siti e dei RLSSP, nonché le modalità secondo cui il RLSSP eserciterà le proprie attribuzioni, con particolare riferimento al necessario coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presenti nel medesimo sito.

ART. 9 FONDO DI SOSTEGNO AL REDDITO

Le parti individuano nel Fondo di sostegno al reddito per il personale delle Società del Gruppo FS istituito con l'accordo nazionale del 15.5.2009 uno strumento utile per la gestione delle ricadute occupazionali nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, e confermano le modalità procedurali per la sua attivazione definite con l'Accordo di procedura sottoscritto nella stessa data del 15.5.2009.

In presenza di modifiche legislative che intervengano sulla costituzione e sul funzionamento di detti Fondi, le parti si incontreranno per definire le modifiche necessarie degli accordi sopra richiamati al fine di renderli coerenti con le nuove norme di legge.

ART. 10 ASSUNZIONI

1. Per procedere alle assunzioni attingendo dal mercato del lavoro, le Società del Gruppo FS utilizzeranno avvisi e forme di pubblicità per raggiungere il potenziale bacino di reperimento attivando di norma, in via prioritaria, il canale "Lavora con noi" del sito web di Gruppo "fsitaliane.it".

Gli avvisi dovranno specificare, in particolare, i seguenti requisiti:

- Società e figure professionali interessate dalla procedura di assunzione;

- titoli di studio, conoscenze tecnico-professionali e/o esperienze richieste;
 - limiti di età;
 - tipologia di contratti da stipulare, di norma corredati dall'indicazione delle relative quantità.
2. Sulla base delle caratteristiche richieste, il percorso di acquisizione si articolerà in tre fasi:
- 1^a fase – Preselezione:
Sulla base della corrispondenza alle caratteristiche richieste, verranno individuati i candidati da invitare a selezione tenendo conto di:
- punteggio del titolo di studio richiesto;
 - precedenti esperienze lavorative maturate all'interno e fuori dal Gruppo.
- 2^a fase – Selezione:
Per coloro che al termine della prima fase risultino in possesso dei requisiti richiesti, il percorso di selezione potrà prevedere, a seconda del ruolo da ricoprire:
- prove tecnico-attitudinali (test, esercitazioni, simulazioni, ecc.);
 - colloquio di valutazione motivazionale.
- 3^a fase – Valutazioni finali:
Colloquio di riscontro finale di idoneità con i responsabili delle strutture interessate.
- Al termine della selezione l'azienda renderà noto l'esito ai candidati esaminati.
3. Per la ricerca di personale neolaureato potranno essere attivati scouting mirati con gli istituti universitari. Per specifiche funzioni di carattere tecnico-specialistico le Società del Gruppo FS potranno acquisire professionalità esperte direttamente dal mercato esterno.

ART. 11 ASSUNZIONI PARTICOLARI

1. Le Società del Gruppo FS potranno disporre l'assunzione del coniuge del lavoratore deceduto per cause direttamente connesse con il servizio ferroviario, che ne faccia richiesta entro due anni dal verificarsi dell'evento.
- In caso di rinuncia da parte del coniuge o di sua inesistenza, le Società potranno assumere un figlio maggiorenne del lavoratore deceduto che ne abbia fatto richiesta entro due anni dal verificarsi dell'evento. Allorché più figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione, le Società potranno procedere all'assunzione di uno di essi secondo l'ordine cronologico della nascita.
2. Inoltre, le Società del Gruppo FS esamineranno, compatibilmente con le esigenze tecniche, produttive od organizzative, l'ulteriore possibilità di assunzione nei seguenti casi particolari:
- a) figlio minorenni alla data di decesso del lavoratore per cause direttamente connesse all'esercizio ferroviario, nel caso di rinuncia di altri componenti il nucleo familiare, sempreché presenti domanda entro un anno dal raggiungimento della maggiore età;
 - b) coniuge o figlio maggiorenne di lavoratore deceduto in costanza di rapporto di lavoro che, al verificarsi dell'evento, non possa vantare un'anzianità contributiva utile al conseguimento della pensione e/o la cui famiglia versi in stato di bisogno, sempreché presenti domanda entro due anni dal verificarsi dell'evento;
 - c) coniuge o figlio maggiorenne di lavoratore licenziato per inabilità al lavoro dovuta a cause comuni, qualora non possa vantare un'anzianità contributiva utile al conseguimento della pensione e la cui famiglia versi in stato di bisogno, sempreché presenti domanda entro due anni dal licenziamento;

- d) coniuge di un lavoratore deceduto per cause di servizio, con figli minori a carico al momento del decesso, entro 10 anni dal verificarsi dell'evento.

Art. 12 **CLASSIFICAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE**

Classificazione professionale

1. In applicazione del punto 1.6 dell'art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, ad integrazione del sistema classificatorio individuato nel predetto art. 27, le parti convengono, per le attività di protezione aziendale delle Società del Gruppo FS, sulla istituzione delle seguenti figure professionali, con le declaratorie professionali indicate per ciascuna di esse:

Livello professionale C: TECNICI

Tecnico di Protezione Aziendale

Lavoratori addetti al monitoraggio delle criticità di security, anche a bordo treno, attraverso un'attività di rilevamento degli eventi anomali che interessano il patrimonio aziendale concorrendo alla elaborazione di progetti e favorendo le necessarie attività di tutela; supporto all'operato del personale incaricato di verificare la regolarità dei titoli di viaggio e le violazioni al regolamento di polizia ferroviaria; presenziamento degli asset aziendali in occasione di eventi che possano provocare ripercussioni sull'attività aziendale svolgendo attività di raccordo con le autorità di P.S.; controllo e verifica della corretta applicazione dei sistemi di sicurezza connessi in occasione di trasporti di merci speciali o pericolose.

Livello professionale B: TECNICI SPECIALIZZATI

Tecnico Specializzato di Protezione Aziendale

Lavoratori che svolgono attività di coordinamento e di organizzazione tecnica dei compiti assegnati ai Tecnici, finalizzata al rispetto delle procedure e degli standard attesi durante lo svolgimento delle attività operative, anche attraverso visite degli asset aziendali e il loro presenziamento diretto a prevenire possibili situazioni critiche; accertamento delle violazioni al regolamento di polizia ferroviaria.

Livello professionale Q: QUADRI

Posizione retributiva 2

Controllore/Coadiutore di Protezione Aziendale

Lavoratori che in possesso di conoscenza ed esperienza nei settori della protezione aziendale, della circolazione, dei servizi di bordo, dell'assistenza alla clientela e della vendita, espletano servizi ispettivi negli impianti rispetto a disfunzioni gravi e ripetute che possono caratterizzare i processi produttivi aziendali, accertano e contestano a terra e a bordo treno le infrazioni e gli abusi in materia di rilascio, acquisto ed utilizzo dei titoli di viaggio al fine di ridurre le frodi, l'evasione e l'elusione, controllano i servizi forniti dalle società appaltatrici verificando l'operato del relativo personale Rappresentano il raccordo necessario per le attività di studio, progettazione e realizzazione dei sistemi security necessari alla tutela degli asset aziendali.

Posizione retributiva 1

Coordinatore di Protezione Aziendale

Lavoratori che, in possesso di conoscenza ed esperienza nei settori della protezione aziendale, della circolazione, dei servizi di bordo, dell'assistenza alla clientela e della vendita, attuano le

politiche, le strategie ed i piani operativi emanati dalla competente struttura aziendale e finalizzati alla tutela e alla salvaguardia degli asset societari anche nella gestione delle anomalie rilevanti; gestiscono rapporti, al livello di competenza, con Polfer, Protezione Civile, Prefetture e Organismi e Istituzioni, nonché delle attività di protezione aziendale nelle situazioni di anomalie ed eventi critici; elaborano e redigono appositi piani di dettaglio per la tutela degli impianti, provvedendo a determinare le misure di protezione necessarie.

2. Completano le attività di protezione aziendale quelle ricomprese nelle figure professionali già definite nell'art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF.

Sviluppo professionale

3. In caso di specifiche esigenze, espletati i percorsi di mobilità orizzontale e di riconversione professionale secondo le procedure relazionali previste dal presente contratto, verranno attivate di norma, dandone adeguata pubblicità, richieste di "manifestazioni di interesse" riportanti la tipologia delle posizioni da ricoprire e rivolte ai lavoratori dell'unità produttiva interessata e inquadrati di norma da almeno due anni nel livello professionale inferiore del corrispondente settore di attività.
4. Ai fini della preselezione si terrà conto di uno o più dei seguenti requisiti:
 - professionalità, incarichi/posizioni ricoperti;
 - possesso di specifiche competenze/attitudini;
 - titolo di studio e anzianità aziendale.I lavoratori, i cui requisiti risultano idonei, saranno ammessi alla selezione in un numero di candidati nel rapporto stimato di 1 a 3 rispetto alle esigenze.
5. La selezione si realizzerà attraverso l'utilizzo di uno o più dei seguenti strumenti:
 - Test tecnico e/o attitudinale
 - Colloquio individuale.Al termine delle selezioni la Società renderà noto l'esito ai candidati esaminati.
6. Alle OO.SS stipulanti il presente contratto, alle RSU ed ai CPO, per gli istituti di competenza, sarà data informativa periodica sull'attivazione e sull'esito dei percorsi suddetti.
7. Con specifico riferimento all'acquisizione del livello professionale di Quadro le Società opereranno utilizzando strumenti di selezione basati essenzialmente sulla valutazione delle competenze professionali, delle capacità relazionali, delle attitudini alla leadership.

ART. 13 ORARIO DI LAVORO

Ai fini attuativi delle discipline e delle seguenti procedure, i soggetti negoziali sono individuati ai sensi dell'art. 2 e del punto 1 dell'art. 5 del CCNL Mobilità/Area AF, nonché del punto 1 dell'art. 2 del presente contratto.

1. Disciplina generale

- 1.1 Per il personale delle Società del Gruppo FS l'orario di lavoro settimanale è quello previsto al punto 1.1 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF.